

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1104 DEL 14/08/2024

OGGETTO: CORSO GUGLIELMO MARCONI

PIAZZA RAFFAELE ROSSETTI

PIAZZALE JOHN FITZGERALD KENNEDY

VIA ALESSANDRO RIMASSA

TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E

DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI,

DIVIETI E LIMITAZIONI IL 17/08/2024 IN OCCASIONE DELLO

SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI CALCIO GENOA-INTER PRESSO LO STADIO LUIGI FERRARIS AL FINE DI RISERVARE AREE DI SOSTA

PER LA TIFOSERIA OSPITE

IL DIRIGENTE

Premesso che, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la Questura di Genova richiede la disponibilità di adeguate aree da destinarsi a parcheggio veicoli delle tifoserie ospiti;

Considerato che il giorno 17/08/2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Luigi Ferraris è previsto l'incontro di calcio Campionato Serie "A" Genoa-Inter;

Preso atto dell'ordinanza vigente ORM-2018-15 del 04/01/2018 che disciplina la sosta in alcune strade cittadine, di volta in volta richieste dalla Questura di Genova, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive presso lo stadio Luigi Ferraris;

Vista la nota della Questura di Genova del 09/08/2024 con cui, in previsione dell'arrivo di circa 2000 tifosi ospiti, chiede la disponibilità dell'area di corso Marconi nel tratto compreso tra via Rimassa e la rotatoria con viale Brigate Partigiane comprese le due porzioni laterali di Piazza Rossetti, essendo tale area l'unica individuata come disponibile in sede di riunione GOS svoltasi in data 06/08/2024;

Visto il nulla osta rilasciato dall'Assessorato alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione

civile;

Vista la nota dell'Unità territoriale Levante Distretto VIII Medio Levante - Sezione Foce del 09/08/2024 con la quale la Polizia Locale, in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2013-117.0.0.-05 ed il connesso accordo integrativo inerente alle procedure/procedimenti pattuiti in sede di accordo inter direzionale finalizzati alla razionalizzazione ed implementazione in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e delle soluzioni operative;

Preso atto del punto A di cui al predetto Accordo Integrativo che enuclea le modalità operative di entrambe le Strutture in occasione di modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni ludiche/sportive dettagliando che "l'ordinanza (temporanea) viene richiesta direttamente e in modo dettagliato dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento di una manifestazione ludico e/o sportiva o altro evento pubblico di significativo interesse. In questo caso la Direzione Mobilità procede a redigere il provvedimento richiesto dalla P.M. (fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte della D.M. che saranno portate a conoscenza della P.M. nel più breve tempo possibile)";

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per quanto sopra esposto, sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale di seguito riportate:

- 1) istituzione del divieto di sosta e di fermata il 17/08/2024 dalle ore 10:30 fino a cessate esigenze, a conferma di quanto disposto dall'ordinanza ORM 2018-15, con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti ad eccezione di quelli autorizzati della tifoseria ospite nelle seguenti vie:
- Corso Guglielmo Marconi centro strada tutta, carreggiata lato mare tutta, carreggiata lato monte limitatamente al tratto compreso tra via Alessandro Rimassa e rotatoria 9/11/1989;
- Piazza Raffaele Rossetti entrambi i lati della carreggiata lato ponente e della carreggiata lato levante:
- Piazzale John Fitzgerald Kennedy carreggiata di levante;
- **2)** istituzione del **divieto di transito veicolare** il 17/08/2024 dalle ore 13:30 fino a cessate esigenze, ad esclusione di quelli autorizzati della tifoseria ospite nelle seguenti vie:
- Corso Guglielmo Marconi carreggiata lato mare tutta e carreggiata lato monte limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Alessandro Rimassa (esclusa) e la rotatoria 9/11/1989:
- Piazza Raffaele Rossetti carreggiata lato ponente e carreggiata lato levante;
- Piazzale John Fitzgerald Kennedy carreggiata di levante;
- Via Alessandro Rimassa carreggiata lato ponente nel tratto compreso tra via Costantino Morin e Corso Guglielmo Marconi;

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo.

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

MANDA

Agli organizzatori rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa,

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE Firmato digitalmente Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.